

» confermato, che li Cittadini, e Benestanti della Città di Padova Possidenti Entrate, o Esercenti Livelli, ed Affitanze di Persone abitanti in Città, che volessero vender al minuto quella sua porzione di Vino, che loro sopravvanzasse, oltre il consumo delle proprie Famiglie, dispensati siano dal pagamento dei due Dazj Spina, ed Accordo, all'atto delle introduzioni entro le Porte della Città dei Vettolari, e delle Botti. Saranno perciò essi obbligati di pagare li detti due Dazj all'Uffizio nell'atto, che verrà loro rilasciata la licenza di vender, previe le discipline della denuncia, successiva incanevadura, ed incontri, e tutte le altre prescritte sul proposito. S'intenderanno per altro esclusi da quest'agevolezza tutti quei Cittadini, e Benestanti, che fanno Magazzino di Casa propria, o fuori della stessa, salve, riguardo la Fraglia degli Osti, le legali notifiche nella Regia Camera Fiscale alli tempi prescritti dalla Terminazione 22. Luglio 1796., con riserva alla Fraglia medesima dei competenti Ricorsi nel caso di qualunque abuso.

*Le presenti determinazioni, che avranno in ogni tempo a riportare la piena osservanza, saranno stampate, e trasmesse alla Regia Intendenza Provinciale di Padova, perchè ne faccia seguire la Pubblicazione, onde non possa da*